



**Professioni**

**Senato della Repubblica**

**Commissione 2<sup>a</sup> Giustizia**

**A. S. 2419 e A.S. 1425**

***“Equo compenso prestazioni professionali”***

**Audizione**

**30 novembre 2021**

**AUDIZIONI**

## **Sommario**

<b>1. Premessa .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Osservazioni .....</b>	<b>1</b>

## 1. Premessa

Il principio dell'equità del compenso professionale è una declinazione del principio costituzionale indicato nell'art. 36, secondo cui il lavoratore, nella sua accezione più ampia, *«ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»*.

L'equo compenso si ritrova più in generale anche nel principio di uguaglianza sancito dalla stessa carta costituzionale all'art. 3: *“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*.

In base al dettato costituzionale, si può comprendere come esso non sia rigidamente ancorato ad un precetto o valore economico normativamente imposto e rigidamente percepito e/o recepito. Ma vada proporzionalmente adeguato alle caratteristiche dell'incarico conferito al singolo professionista. Sul punto si richiama anche quanto disposto dagli artt. 2230 sulle prestazioni d'opera intellettuale e seguenti del codice civile.

In sintesi, si chiede l'inclusione di tutte categorie di lavoratori autonomi professionali con attribuzione dipartita Iva, ove fossero ancora escluse, con l'estensione della tutela ad ogni prestazione professionale in cui c'è squilibrio tra le parti, e non solo per le eventuali convenzioni con i così detti “gruppi forti”, fino al rafforzamento della tutela nei confronti della stessa Pubblica amministrazione.

## 2. Osservazioni

### 1. Equiparazione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche

Si condivide l'intento generale dei disegni di legge in titolo di operare una più completa equiparazione tra le due tipologie delle professioni italiane, anche grazie al suggerimento di CNA Professioni espresso in occasione dell'audizione del 26 maggio 2021, alla Camera dei Deputati, sulle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno, “Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni”.

Per completezza, con riferimento alla individuazione della platea delle professioni non regolamentate, l'art. 1, co. 1, lett. c) del testo unificato (AS 2419) rinvia alla definizione

della legge 4/2013: tale tecnica di definizione potrebbe essere resa più comprensiva menzionando, oltre alle fonti già citate, l'ambito del lavoro autonomo professionale di cui all'art. 1 della legge 81/2017, e ribadendo, in ogni caso, l'esclusione dalle prestazioni svolte da lavoratori non titolari di partita IVA.

## **2. I parametri di riferimento.**

La nozione di equo compenso rinvia a parametri economici, che ne divengono parte integrante. Tali parametri sono identificati, per le professioni ordinistiche, in quelli per la liquidazione giudiziale dei compensi, identificati con D.M. e aggiornati periodicamente, in base alla legislazione vigente.

Con riferimento alle professioni non regolamentate in forma ordinistica, non esistono parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Pertanto, occorre individuare una modalità di "parametrizzazione di siffatti compensi". L'art. 1, co. 1, lett. c) della proposta di legge AS 2419 prevede l'adozione di un Decreto del MISE, adottato previa consultazione con le associazioni costituite in base alla legge 4/2013 ed iscritte nell'elenco ivi previsto.

Si osserva a tal proposito che la metodologia di un tavolo ministeriale preordinato alla redazione dei parametri risulta convincente, mentre è più problematica l'identificazione dei soggetti interlocutori attraverso il rinvio all'elenco di cui alla legge 4, la quale, come è noto, implica un processo volontario che non comprende necessariamente i soggetti della rappresentanza delle professioni. I soggetti rappresentativi da coinvolgere nell'interlocuzione con il Ministero andrebbero dunque identificati attraverso la riproposizione dei medesimi requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

Sarebbe inoltre opportuno specificare, già nel testo della legge, che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace. Resta fermo, in ogni caso, un metodo di identificazione dei parametri che presenti caratteri comuni e applicabili, in via automatica, alle professioni non espressamente contemplate, specie per tutelare le nuove professioni che dovessero sorgere nel corso del tempo.

Altrettanto cruciale il meccanismo di aggiornamento costante dei parametri, che andrebbe assicurato sempre tramite il confronto periodico tra il Ministero e le associazioni rappresentative, identificate tramite i medesimi requisiti stabiliti per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della l. 81/2017.

### **3. Le clausole vessatorie**

La disciplina dell'equo compenso è integrata anche dalla previsione di una serie di clausole vessatorie nel rapporto contrattuale tra committente e professionista, che sono definite nulle. Rispetto alla legge 81/2017, il disegno di legge AS 2419 all'articolo 3 prevede una migliore e puntuale declinazione delle clausole che prevedono un compenso non equo.

Il disegno di legge in titolo, infatti, recupera e amplia quanto già normato dal decreto legge del 16 ottobre 2017, n. 148, all'art. 19-quaterdecies, prevedendo e richiamando all'art. 1 comma 1, un equo compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Riconfermando e sottolineando all'art. 1, comma c) i professionisti di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche in ottemperanza della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e della sentenza del 4 luglio 2019, caso C-377/17, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

### **4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

In riferimento alle prestazioni rese dal professionista verso la pubblica amministrazione, si ricorda che è in essere già una relativa normazione del settore con appositi parametri. Il relativo decreto sui parametri è stato introdotto dapprima col il D.M. n. 140/2012 (riforma dei compensi professionali), seguito dal D.M. n. 143/2013 che definiva i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. Il nuovo Codice appalti, prevedeva la possibilità opzionale, da abrogare ad avviso di CNA Professioni, dell'utilizzo delle tabelle del suddetto D.M. 17 giugno 2016. A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 56/2017 (Correttivo Codice appalti) viene stabilito l'obbligo di utilizzo delle suddette tabelle per il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici.

### **5. Class action e ADR**

Non si ravvisa l'utilità della previsione di una class action in capo ad ordini o associazioni rappresentative. In primo luogo perché l'ordinamento contiene già, nel codice di procedura civile, una normativa generale in tema di class action, pienamente applicabile anche nel caso di specie a fronte di diritti collettivi omogenei. Quindi, per l'evidente incongruenza di una espressa previsione di un'azione giudiziaria degli ordini

professionali, che per legge e per definizione non sono soggetti chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti.

È opportuno, invece, prevedere una procedura accelerata, di risoluzione alternativa delle controversie aventi ad oggetto la violazione del principio di equo compenso, in modo da favorire una più rapida definizione di tali controversie, a beneficio del professionista. All'interno dell'Osservatorio potrebbe essere costituita una sezione specializzata con funzioni di mediazione preliminare.

## **6. Parere di congruità**

Con riferimento al Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo si rappresenta come le associazioni, di cui alla legge 4 del 2013 emettano già dei pareri di congruità sulle parcelle emesse dai propri iscritti per gli usi previsti dalla legge.

## **7. L'Osservatorio.**

Strumenti di controllo e contrasto di pratiche scorrette andrebbero introdotti ed affidati ad organi posti a tutela della concorrenza, quali l'Autorità antitrust, o l'Osservatorio sull'equo compenso, che pure si prevede di costituire.

A tal fine, occorre in primo luogo configurare la composizione dell'Osservatorio in modo da rispecchiare l'universo della rappresentanza del mondo professionale, utilizzando i medesimi criteri già utilizzati per la composizione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, di cui all'art. 17 della l. 81/2017.

Andrebbe poi identificato uno strumento di controllo ed inibizione di pratiche contrattuali elusive dell'equo compenso in capo a questa struttura. Si ritiene che all'interno dell'Osservatorio dovrebbe essere costituita una sezione specializzata con funzioni di mediazione preliminare delle controversie aventi ad oggetto la violazione dell'equo compenso.

Inoltre, ad avviso di CNA Professioni, il MISE, oltre a sentire le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 2 della stessa Legge n. 4/2013, dovrebbe coinvolgere lo stesso tavolo tecnico istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 81/97, per evitare frammentazioni e dispersioni su una azione che unitariamente potrebbe portare solo ad una semplificazione delle attività riguardante il settore professionale, tenendo conto anche delle variabili legate al welfare, ammortizzatori sociali, dis-coll e ISCRO.

